

28 Luglio 2008 - Versione 1

Proposta di scheda-tipo “Misura 112” PSR 2007-2013 “Insediamiento giovani agricoltori”



Rete Rurale Nazionale 2007.2013 - ITALIA
Rete di Reti nel Network Europeo per lo Sviluppo Rurale



**il FUTURO
nella RETE**

Indagine sull'insediamento plurimo nell'ambito della misura 112 PSR 2007-2013	3
Tabella 1 – Condizioni oggettive e soggettive di titolarità dell'impresa	5
Tabella 2 - Requisiti richiesti dai PSR per l'insediamento plurimo	6
Nota metodologica sulla scheda	7
Scheda tipo della misura 112.....	8
1. Riferimenti Normativi	8
2. Obiettivo	8
3. Condizioni di ammissibilità	8
3.1. Requisiti e impegni dei Beneficiari	8
3.2. Definizione di primo insediamento.....	10
3.3. Conoscenze e competenze professionali adeguate	11
3.4. Definizione di impresa agricola	12
3.5. Piano di Sviluppo dell'Azienda	12
3.6. Pluralità di insediamenti	14
3.7. Procedure	15
3.8. Importo dell'aiuto e calcolo dei pagamenti.....	15
Acronimi.....	16

Documento realizzato dall'INEA nell'ambito delle attività della Rete Rurale Nazionale. Azione
1.1.1 Supporto orizzontale alle Amministrazioni impegnate nell'attuazione dei PSR

Coordinamento tecnico-scientifico dell'attività: Serena Tarangioli (INEA)

Cura del documento: Simona Cristiano (INEA)

Gruppo di lavoro: Alessandro Monteleone (INEA), Pierpaolo Pallara (INEA)

INDAGINE SULL'INSEDIAMENTO PLURIMO NELL'AMBITO DELLA MISURA 112

PSR 2007-2013

Oggetto

Ammissibilità dell'erogazione di più contributi nel caso di insediamento plurimo di 2 o più giovani agricoltori nell'ambito di una stessa impresa.

Quadro normativo di riferimento

L'art. 22.1 del Reg. (CE) 1698/05 prevede che il sostegno per l'insediamento dei giovani agricoltori sia concesso ad agricoltori: a) di età inferiore a 40 anni che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda; b) che possiedono conoscenze e competenze professionali adeguate; c) che presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola. L'art. 13.1 del Reg. (CE) 1974/06 prevede che le condizioni previste all'articolo 22, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1698/2005 per il sostegno all'insediamento dei giovani agricoltori devono sussistere alla data di presentazione della domanda di sostegno. L'art. 13.6 del Reg. (CE) 1974/06 prevede, inoltre, che possano essere applicate condizioni specifiche nel caso in cui il giovane agricoltore non si insedi come unico capo dell'azienda. Tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento del giovane agricoltore come unico capo dell'azienda. I regolamenti non escludono, quindi, che in un'azienda si possa insediare più di un capo azienda. Le condizioni "equivalenti" da rispettare appaiono essere quelle di carattere soggettivo normate nell'art. 22.1, in quanto in nessun altro punto dei regolamenti vengono fissate "condizioni" diverse per accedere al sostegno. I regolamenti non escludono, quindi, la possibilità di erogare più di un premio, nell'ambito di una stessa impresa agricola, per il "sostegno all'insediamento del giovane agricoltore".

Risultati emersi dall'analisi dei PSR UE L'analisi delle condizioni di accesso alla misure 112 dei PSR degli altri SM UE fa emergere le seguenti condizioni di erogazione del premio plurimo nell'ambito della stessa azienda agricola:

1. Ammissibilità esplicita.

Sono stati verificati almeno quattro casi in cui il PSR prevede esplicitamente la possibilità di finanziarie due o più giovani agricoltori che si insediano come "capi" di una stessa azienda agricola: PSR Estonia, PSR Lussemburgo, PSR Navarra (Spagna) e PSR Paesi Baschi (Spagna). In particolare, nel caso dell'Estonia, viene stabilito che il beneficiario può essere il titolare unico o tutti i proprietari di una società privata.

Nei PSR della Navarra e dei Paesi Baschi viene esplicitamente stabilito che nel caso di insediamento plurimo nell'ambito della stessa azienda, il contributo sarà erogato a ciascun giovane entro il limite del valore di una ULA. Il PSR del Lussemburgo prevede, invece, un premio unico in conto capitale per azienda e la possibilità di erogare più premi, legati alla persona fisica, in conto interessi.

2. Ammissibilità potenziale.

Sono numerosi i PSR che non prevedono esplicitamente l'esclusione del finanziamento per l'insediamento plurimo, lasciando quindi potenzialmente ammissibile, in fase di attuazione della misura e di selezione dei beneficiari, il finanziamento di più di un giovane nell'ambito della stessa azienda. Questa condizione è verificata in tutti i casi in cui siano ammesse persone fisiche il cui grado di contitolarità non venga specificato o non debba essere superiore al 50%. I Paesi membri rientranti in questa casistica sono: Cipro, Corsica, Francia esagonale, Irlanda, Lituania, Polonia, Portogallo, Scozia, Slovenia, Spagna - Catalogna e Svezia. In particolare, i PSR Corsica (Francia) e il PSR Esagonale (Francia) prevedono che il giovane agricoltore possa svolgere attività agricole anche a titolo non prevalente.

3. Non ammissibilità.

Questa casistica è verificata quando esplicitamente prevista dal PSR; ad esempio Austria e Finlandia Aaland. La non ammissibilità sembra verificata inoltre nei PSR della Vallonia e della Finlandia Continentale, in quanto viene previsto che il beneficiario del contributo può essere sia la persona fisica che l'azienda; per cui si presume che in presenza di più giovani che si insediano nella stessa azienda, quest'ultima è destinataria del contributo. Ulteriori casi di non ammissibilità vengono riscontrati per l'Ungheria e la Lettonia - che prevedono che il beneficiario sia titolare unico dell'azienda agricola - e per la Grecia - che prevede una titolarità dell'azienda non inferiore al 51%.

Proposta

Si propone di rivedere i PSR italiani eliminando le condizioni d'inammissibilità all'erogazione di contributo per ogni giovane agricoltore nel caso di insediamento plurimo. A sostegno di tale proposta, per quanto già esposto, si sottolinea che:

- la regolamentazione comunitaria applicabile non prevede in modo esplicito la non ammissibilità dei contributi all'insediamento plurimo;
- almeno 4 PSR non italiani UE approvati con Decisione comunitaria, prevedono esplicitamente l'ammissibilità.

Infine, allo stato attuale, per almeno ulteriori 11 PSR UE sembra possibile prevedere, in fase di selezione dei beneficiari della misura, l'ammissibilità dell'erogazione di contributi all'insediamento plurimo.

Si propone, quindi, di prevedere la possibilità di concedere più premi, nel caso in cui dei giovani si insedino in forma societaria, commisurando il numero di premi erogabili al numero di giovani insediati come capi azienda, purché rispondano alle condizioni soggettive e oggettive richieste per l'accesso alla misura 112. Al fine di garantire una corretta attuazione delle misure, evitare eventuali duplicazioni e definire un livello di contributi adeguato alle attività agricole svolte dai giovani imprenditori, si propone inoltre di valutare l'opportunità di prevedere il rispetto di alcune condizioni oggettive di accesso all'insediamento plurimo, già rilevate negli altri PSR UE, quali:

- numero di ULA (225 giornate/anno e/o 2200 ore/anno) di fabbisogno lavorativo aziendale per giovane insediato.
- la dimensione economica del piano di sviluppo aziendale

- livello di redditività dell'attività agricola.

La tabella 1 evidenzia, in sintesi, le condizioni soggettive e oggettive di titolarità richieste al giovane imprenditore al primo insediamento per ciascun PSR UE analizzato.

TABELLA 1 – CONDIZIONI OGGETTIVE E SOGGETTIVE DI TITOLARITÀ DELL'IMPRESA

PSR UE	Condizione soggettiva del giovane imprenditore		Condizione oggettiva di titolarità del giovane imprenditore		
	Persona fisica	Impresa	titolare unico	Contitolarità ≥ 50%	Contitolarità ¹ ≤ 50% o n.s.
Austria	X	X			X
Cipro	X				X
Corsica	X		X		X
Estonia	X	X			X
Finlandia _Aland	X				X
Finlandia _Continentale	X	X			X
Francia Esagonale	X		X		X
Grecia	X		X	X	
Irlanda	X				X
Lituania	X				
Lettonia	X		X		
Lussemburgo	X		X		X
Polonia	X				X
Portogallo Azzorre	X				X
Portogallo continentale	X				X
Scozia	X		X		X
Slovenia	X		X		X
Spagna - Catalogna	X		X		X
Spagna Navarra	X		X		X
Spagna Paesi Baschi	X				X
Svezia	X		X		X
Ungheria	X		X		
Wallon	X	X	X		X
conteggio totali	23	4	13	1	19

¹ L'analisi dei PSR ha fatto emergere diverse ipotesi di contitolarità: share non inferiore al 50% o share non specificato (Estonia). In altri casi la titolarità viene legata alla responsabilità civile, penale e fiscale del soggetto (Portogallo, Spagna) o ancora alla redditività prevalente e non prevalente dell'azienda agricola nella quale il giovane si insedia (Cipro e Francia).

TABELLA 2 - REQUISITI RICHIESTI DAI PSR PER L'INSEDIAMENTO PLURIMO

Requisiti richiesti per l'insediamento plurimo*	Piano di Sviluppo Aziendale	Ammontare del contributo	Azienda
Estonia	n.s.	Il contributo viene concesso al singolo o a tutti i contitolari richiedenti	n.s.
Lussemburgo	n.s.	n.s.	Dimensione aziendale minima pari a 16 UDE per giovane insediato
Spagna Navarra	n.s.	Il premio è corrisposto per singolo giovane insediato	Volume di lavoro minimo di 1 UTA per giovane insediato
Spagna Paesi Baschi	n.s.	n.s.	Volume di lavoro minimo di 1 UTA per giovane insediato.
Emilia Romagna	Unico PSA per I.P. contestuale	n.s.	1. Volume di lavoro minimo di 0,7 ULU commisurato al numero dei <u>conduttori</u> 2. Nell'arco della <u>programmazione</u> o del <u>quinquennio</u> non potrà essere erogato un numero di premi superiore al numero di ULU richieste per la sua conduzione

NOTA METODOLOGICA SULLA SCHEDA

Il presente documento fa seguito all'“Indagine sull'insediamento plurimo nell'ambito della misura 112 PSR 2007-2013” pubblicata dalla Rete Rurale Nazionale in data 17 aprile 2008 - versione 1 e, coerentemente con quest'ultima, ha la finalità di proporre una **scheda tipo della misura 112** dei PSR, completa delle norme che potrebbero essere previste al fine di delineare una idonea disciplina dell'insediamento plurimo secondo quanto previsto dal Reg. (CE) 1974/2006, all'articolo 13 - comma 6 *“Possono essere applicate condizioni specifiche nel caso in cui il giovane non si insedi come unico capo dell'azienda. Tali condizioni devono essere equivalenti a quelle richieste per l'insediamento del giovane agricoltore come unico capo dell'azienda”*.

La scheda è stata elaborata nell'ottica di consentirne la migliore attuazione e sulla base di un'analisi delle misure 112 dei PSR che prevedono l'insediamento plurimo: Emilia Romagna, Gran Ducato di Lussemburgo, Estonia, Spagna - Paesi Bassi e Navarra e dell'esperienza maturata nella fase di programmazione 2000-2006 da alcune Regioni italiane (Puglia, Molise, ecc.).

Al fine di dare massima evidenza alla disciplina dell'istituto dell'insediamento plurimo, la Scheda-tipo propone un apposito paragrafo (3.6).

Dall'analisi delle misure emerge quanto segue:

- le Autorità che prevedono l'insediamento plurimo rapportano la concessione del contributo alle unità di lavoro richieste dall'azienda di UTA/ULU o alla dimensione di quest'ultima ULA/UDE;
- soltanto la Regione Emilia-Romagna, pone espressamente l'ulteriore vincolo relativo alla numero di contributi erogabili per azienda, limitandolo rispetto al numero di ULU richieste per la sua conduzione nell'arco della programmazione e comunque di un quinquennio calcolato a decorrere da ciascun nuovo insediamento;
- la stessa Regione, chiarisce che, nel caso di insediamento plurimo contestuale, il Piano di Sviluppo dell'Azienda (PSA) è unico.

Le altre Autorità non chiariscono quest'ultimo aspetto.

Per la natura della scheda di misura, il presente documento non ha inteso disciplinare ulteriori aspetti relativi alle implicazioni gestionali e di controllo dell'insediamento multiplo, che tuttavia potranno essere ulteriormente affrontate dalle Autorità regionali in sede di bando o di procedure applicative. Tali aspetti potrebbero comunque riguardare:

- i controlli relativi alle competenze professionali del giovane imprenditore, sia per i casi di sussistenza al momento della domanda di contributo che - soprattutto - per i casi di acquisizione dei requisiti successiva alla domanda. Al riguardo sarebbe opportuno allineare le previsioni regionali in materia di requisiti di “professionalità” degli imprenditori agricoli e prevedere adeguati strumenti di sensibilizzazione e promozione alla partecipazione a percorsi di formazione specialistici;
- la definizione della modulistica, metodi e tavole di calcolo del Piano di Sviluppo Aziendale.

SCHEDA TIPO DELLA MISURA 112

INSEDIAMENTO DI GIOVANI AGRICOLTORI

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Articolo 20 (a) (ii) e 22 del Regolamento (CE) n° 1698/2005.

Articolo 13 e 14, Allegato II punto 5.3.1.1.2 del Regolamento (CE) n° 1974/2006.

2. OBIETTIVO

Favorire il primo insediamento di giovani agricoltori e l'adattamento strutturale della loro azienda. (art. 16 Regolamento (CE) n° 1698/2005). In particolare la misura deve conseguire obiettivi di rafforzamento delle competenze dei giovani imprenditori agricoli e forestali ed elevarne i livelli di professionalità, al fine di migliorare il rendimento globale delle aziende, le capacità di apertura al mercato e di competere in ambienti dinamici anche internazionali. La misura è, inoltre, rivolta ad incentivare le forme di aggregazione fra giovani imprenditori, purché sia garantito un livello minimo di redditività dell'azienda al momento dell'insediamento plurimo e ne sia dimostrato il maggior valore raggiungibile in termini di rendimento globale dell'azienda. A questo fine, la misura prevede alcuni requisiti minimi di accesso nei casi specifici di insediamento plurimo di giovani imprenditori.

3. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

3.1. Requisiti e impegni dei Beneficiari

Il giovane imprenditore agricolo deve possedere, al momento della presentazione della domanda di contributo al primo insediamento, i seguenti requisiti:

1. età inferiore ai 40 anni;
2. conoscenze e competenze professionali adeguate;

Tuttavia, il giovane agricoltore che al momento di presentazione della domanda di contributo, non è in possesso delle adeguate conoscenze e competenze professionali, può conseguirle entro un periodo massimo di 36 mesi a decorrere dalla data di concessione individuale del contributo. La necessità di avvalersi di tale periodo di proroga deve essere documentata nel piano aziendale di sviluppo dell'attività agricola².

² Cfr. § 3.5.

Per accedere al contributo il giovane agricoltore deve:

3. presentare un Piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola (PSA);
4. impegnarsi a condurre l'azienda oggetto dell'insediamento per almeno *cinque* anni, decorrenti dal momento dell'insediamento.

La decisione di concessione individuale del contributo deve essere adottata entro i 18 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Il primo insediamento riguarda il giovane imprenditore in **qualità** di:

a) titolare di impresa agricola in forma di ditta individuale;

b) co-conduttore, con poteri espressi di rappresentanza straordinaria ed ordinaria, di una società di persone costituita per almeno due terzi da giovani agricoltori in possesso dei requisiti richiesti ai punti 1, 2, 3 e 4 e avente per oggetto un'azienda agricola della cui gestione si assuma la responsabilità o la corresponsabilità civile e fiscale. Quest'ultima dovrà risultare dall'atto costitutivo pubblico registrato e dovrà subordinare a giusta causa l'eventuale recesso del socio beneficiario del contributo.

c) co-conduttore, con poteri espressi di rappresentanza straordinaria ed ordinaria, di una società di capitali per la quale deve sussistere almeno una delle seguenti condizioni:

- sia costituita per almeno due terzi da giovani agricoltori in possesso dei requisiti richiesti ai punti 1, 2, 3 e 4 e avente per oggetto un'azienda agricola della cui gestione il giovane beneficiario co-conduttore si assuma la responsabilità o la corresponsabilità civile e fiscale;
- il giovane deve possedere almeno il 20% delle quote sociali e dimostrare che l'azienda oggetto dell'insediamento abbia un reddito netto aziendale che, rapportato alla quota detenuta dal giovane insediato, sia sufficiente a compensare l'attività svolta da ciascun insediato in misura almeno pari a quella di un salariato agricolo a tempo indeterminato.

d) socio lavoratore, con poteri espressi di rappresentanza straordinaria ed ordinaria, di una cooperativa agricola di conduzione per la quale deve sussistere almeno una delle seguenti condizioni:

- sia costituita per almeno due terzi da giovani agricoltori in possesso dei requisiti richiesti ai punti 1, 2, 3 e 4 e avente per oggetto un'azienda agricola della cui gestione si assuma la responsabilità o la corresponsabilità civile e fiscale. Quest'ultima dovrà risultare dall'atto costitutivo pubblico registrato e dovrà subordinare a giusta causa l'eventuale recesso del socio beneficiario del contributo;

- il giovane deve possedere almeno il 20% delle quote sociali della cooperativa di conduzione.

Fatta salva per il caso a) la sussistenza del requisito di cui al punto 4 del § 3.1, nei casi b), c) e d), il socio co-conduttore è in ogni caso sottoposto ai vincoli temporali d'impegno alla conduzione dell'azienda agricola di cui al quarto trattino del § 3.4.

Nei casi da a) a d), ciascun giovane al primo insediamento potrà essere in possesso di redditi relativi ad attività diverse da quelle rientranti nella gestione dell'azienda agricola per la quale sia stato beneficiario del premio, purchè dedichi ad essa almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e i relativi ricavi siano almeno pari al 50% del reddito globale di lavoro. Tali condizioni devono sussistere per un periodo non inferiore a 5 anni decorrenti dal momento dell'insediamento.

Al momento della concessione individuale del contributo il giovane beneficiario si impegna a rispettare nella propria azienda le norme di **condizionalità** già previste per il pagamento unico di cui al Reg. (CE) n. 1782/2003 e successive modifiche, fatta salva la necessità di effettuare adeguamenti strutturali previsti nel Piano di sviluppo aziendale. In tal caso potrà essere riconosciuto un tempo di adeguamento non superiore a 36 mesi decorrenti dalla data della concessione individuale del contributo.

Al momento dell'insediamento l'azienda dovrà richiedere un **volume di lavoro minimo** di "X" ULA (Unità Lavorativa Azienda pari a "X" ore/anno) nel caso di imprese individuali o, nel caso di conduzioni societarie, proporzionato e commisurato al numero dei conduttori (ad esempio: nel caso di 3 contitolari, le ULA necessarie al momento dell'insediamento di ciascun giovane imprenditore sono pari a "X" per tre). Nel caso in cui uno o più giovani si insedino in un'azienda esistente non potrà essere diminuito il fabbisogno lavorativo per conduttore, ad eccezione dei casi in cui i giovani si insedino come **unici** conduttori dell'azienda.

Le Autorità competenti stabiliscono le ULA richieste dalle aziende in relazione ai parametri strutturali oggettivi e verificabili applicabili alle specificità regionali, settoriali e di comparto.

3.2. Definizione di primo insediamento

Si considera **primo** insediamento quello del giovane imprenditore che intenda fare domanda di contributo e acquisisca per la prima volta:

- il possesso di un'azienda agricola in qualità di titolare/contitolare;
- l'attribuzione di partita IVA come produttore agricolo o la modifica societaria in una società preesistente;

- la corretta posizione contributiva attestata da idonea documentazione INPS;
- l'iscrizione al registro delle imprese - sezione speciale imprese agricole - della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura (C.C.I.A.A.).

In ogni caso, il giovane imprenditore assume la responsabilità giuridica, civile e fiscale della conduzione dell'azienda agricola e la conduce direttamente in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo.

La **data** del primo insediamento coincide con:

- a) la data di inizio dell'attività agricola dichiarata ai fini IVA, nel caso di ditta di nuova costituzione o con la data di inizio attività riportata nel certificato di iscrizione al registro delle imprese;
- b) la data di ingresso del giovane in qualità di titolare/co-conduttore nella società preesistente risultante dalla dichiarazione IVA e dalla modifica societaria comunicata alla C.C.I.A.A.;
- c) la data di assunzione del giovane della carica di socio amministratore di una società preesistente risultante dal registro delle imprese (C.C.I.A.A.).

Nei casi a), b) e c) il giovane imprenditore agricolo deve dimostrare di insediarsi per la prima volta tramite idonea e valida documentazione amministrativa.

La data di insediamento del giovane imprenditore deve essere contestuale o deve avvenire entro e non oltre *sei* mesi dalla data di presentazione della domanda di contributo. A quest'ultima disposizione è fatta eccezione nei casi di forze maggiori.:

3.3. Conoscenze e competenze professionali adeguate

Le adeguate competenze e conoscenze professionali del giovane agricoltore sono comprovate in alternativa da una delle seguenti condizioni:

- possiede uno dei titoli di studio ad indirizzo agrario tra quelli previsti dall'ordinamento vigente nell'ambito dei cicli di istruzione superiore;
- possiede un'esperienza direttiva di almeno un anno nel settore agricolo accompagnata da attività formativa professionale di almeno 100 ore;
- possiede un'esperienza di lavoro di almeno due anni nel settore agricolo accompagnata da attività formativa professionale di almeno 100 ore;
- possiede un'esperienza tra quelle previste - alternativamente - da uno dei due punti precedenti, accompagnata da attività formativa professionale di almeno 50 ore.

3.4. Definizione di impresa agricola

Per impresa agricola si intende un'unità produttiva:

- che abbia per oggetto sociale l'esercizio dell'attività agricola in forma esclusiva, come stabilita dall'art. 2135 del c.c.;
- che sia iscritta alla CCIAA - sez. imprese agricole;
- che sia iscritta all'Anagrafe delle Aziende agricole, con posizione debitamente validata;
- nel caso si tratti di società, che abbia un contratto societario la cui durata dovrà essere almeno pari a quella del periodo di impegno alla conduzione aziendale (minimo 5 anni).
- la cooperativa agricola di conduzione . In questi casi la società deve essere costituita esclusivamente da coltivatori che svolgono attività diretta di conduzione agricola rientranti nell'art. 2135 c.c.

3.5. Piano di Sviluppo dell'Azienda

Il piano aziendale è finalizzato alla descrizione delle attività che nel tempo il giovane agricoltore intende mettere in atto per lo sviluppo della propria impresa.

Esso dovrà descrivere almeno:

- Il progetto imprenditoriale:
 - Contesto di riferimento;
 - Motivazioni e obiettivi;
 - Situazione di partenza dell'imprenditore e dell'azienda e cronoprogramma delle fasi di sviluppo;
 - I dati dell'azienda: comparto, UDE, SAT, SAU, dotazioni terreni, fabbricati, macchinari e attrezzature, manodopera (ULA), produzioni, attività connesse, etc.;
 - Reddito Standard lordo attuale dell'azienda;
 - Titolo di possesso all'azienda agricola (usufrutto, proprietà, affitto, altri titoli);

- Analisi di marketing, con particolare riferimento sulla dimostrazione della sostenibilità economica dell'azienda;
 - Organizzazione dell'azienda, con evidenza di profili professionali da impiegare e delle diverse funzioni da attribuire alle risorse; del ciclo produttivo e della struttura aziendale;
 - Risultati attesi in termini di: crescita professionale dell'imprenditore e della manodopera aziendale, impatto occupazionale, sostenibilità ambientale dell'iniziativa, redditività dell'iniziativa imprenditoriale;
 - Descrizione di eventuali sistemi di certificazione o di qualità che si intende implementare.
- Gli investimenti:
- Investimenti nella formazione personale dell'imprenditore non necessari ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al paragrafo 3.3 (con indicazione delle materie e del livello di formazione adeguati rispetto alla tipologia di azienda agricola), modalità e i tempi di attuazione del percorso di formazione;
 - Fabbisogno di Formazione del giovane imprenditore necessari ai fini del conseguimento dei requisiti di cui al paragrafo 3.3 (materie e livello di formazione adeguate rispetto alla tipologia di azienda agricola), le modalità e i tempi di acquisizione di attuazione del percorso di formazione, coerenti con i limiti stabiliti da essa stabiliti per la concessione della proroga (massimo 36 mesi).
 - Investimenti in acquisizione di servizi e di servizi di consulenza del giovane imprenditore, con la descrizione delle modalità e tempi di acquisizione;
 - Investimenti materiali e immateriali, con la descrizione del fabbisogno e dei tempi di effettuazione degli interventi;
- Indicazione delle altre misure del PSR per le quali si è fatta/s'intende fare domanda di contributo con la descrizione di un'analisi di coerenza rispetto alla misura 112;

Eventuali variazioni del PSA dovranno essere previamente autorizzate dall'Amministrazione, a seguito di una verifica sullo stato di attuazione dell'impresa e sulle cause del mancato rispetto. Le modalità di revisione del PSA verranno in ogni caso stabilite con provvedimento successivo dall'Amministrazione competente.

Fatto salvo quanto specificato al punto 3. del paragrafo 3.6, successivamente alla conclusione del Piano di Sviluppo Aziendale il volume di lavoro minimo dovrà essere pari ad almeno "X" ULA rapportate a parametri strutturali oggettivi e verificabili applicabili alle specificità regionali, settoriali e di comparto.

L'Amministrazione competente effettuerà le verifiche sul rispetto del PSA secondo modalità e tempistica da stabilire con atto successivo ed in ogni caso entro i cinque anni decorrenti dalla data della decisione individuale di concessione del contributo. Nel caso in corso di verifica venga accertato il mancato rispetto del PSA, l'Amministrazione provvederà a recuperare le eventuali somme già erogate a favore del giovane imprenditore secondo modalità che verranno stabilite con atto successivo.

3.6. Pluralità di insediamenti

La pluralità degli insediamenti di giovani agricoltori in una stessa azienda agricola è ammissibile alle seguenti condizioni:

1. per ogni giovane imprenditore sussistono i requisiti e gli impegni cui ai precedenti paragrafi 3.1 e 3.2 , 3.3, 3.4, e 3.5;
2. la condizione di cui al penultimo capoverso del paragrafo 3.1 deve essere verificata per ciascun richiedente e maggiorata di un indice "z%" definito dalle autorità regionali competenti in maniera congrua rispetto alle specificità regionali, aziendali, settoriali e del comparto di riferimento. Per cui, al momento dell'insediamento l'azienda dovrà richiedere un volume di lavoro minimo di " $X + (X*z\%)$ " ULA (Unità Lavorativa pari a "X" ore/anno) proporzionato e commisurato al numero dei conduttori.
3. in alternativa al punto 2., successivamente alla sua conclusione, oltre ad un volume di lavoro minimo pari a "X" ULA proporzionato e commisurato a ciascun beneficiario (penultimo capoverso del paragrafo 3.1), il Piano di Sviluppo Aziendale potrà dimostrare il maggiore valore apportato dall'insediamento plurimo al miglioramento del rendimento globale dell'azienda, tramite criteri oggettivamente verificabili e congrui rispetto alle specificità regionali, aziendali, settoriali e del comparto di riferimento, che verranno individuati dalle autorità regionali competenti (es. aumento del "y"% del reddito netto aziendale).
4. nel caso di insediamento plurimo contestuale, dovrà essere presentato un unico piano di sviluppo aziendale, che dovrà evidenziare, oltre agli elementi previsti dal paragrafo 3.5, anche:
 - l'apporto di ogni singolo giovane beneficiario al processo di sviluppo aziendale;
 - il fabbisogno di formazione/consulenza del singolo giovane imprenditore;
 - gli investimenti co-finanziati e non previsti da ogni giovane insediato;
 - le modalità e i tempi entro i quali il singolo giovane imprenditore prevede di acquisire i requisiti minimi di professionalità.

Per ogni azienda, nell'arco della programmazione e comunque di un quinquennio calcolato a decorrere da ciascun nuovo insediamento, non potrà essere erogato un numero di premi superiore al numero di ULA necessarie a soddisfare il fabbisogno lavorativo aziendale, approssimato all'unità superiore.

In ogni caso, ai fini dell'accesso alla misura, la decisione di concessione del contributo è individuale e deve essere adottata entro 18 mesi dalla data di presentazione della domanda.

Nel caso di insediamento plurimo contestuale, la eventuale richiesta di revisione del PSA di cui al punto 3.5 dovrà essere presentata congiuntamente da tutti i beneficiari della misura.

3.7. Procedure

La decisione individuale di concessione dell'aiuto dovrà essere presa non più tardi di 18 mesi dopo l'insediamento del giovane agricoltore, come definito dal PSR.

3.8. Importo dell'aiuto e calcolo dei pagamenti

L'importo dei pagamenti deve essere indicato. Il contributo al primo insediamento dovrà essere erogato sotto forma di:

- premio singolo in unica soluzione fino a un massimo di 40.000,00 euro,
- o di contributo in conto interessi, il cui valore capitalizzato non potrà eccedere i 40.000,00 euro.

Nel caso di utilizzo di entrambe le forme, l'importo massimo del contributo non potrà eccedere i 55.000,00 euro.

Nel caso di erogazione di un premio singolo, l'amministrazione responsabile potrà dividere l'erogazione fino a un massimo di 5 rate.

Nel caso di insediamento plurimo, i limiti e le modalità di erogazione dei premi di cui ai capoversi precedenti sono applicabili fino ad un importo massimo del contributo pari a 55.000 euro per ciascun giovane beneficiario della misura 112 dei PSR. È fatta salva in ogni caso la facoltà delle Autorità competenti di porre ulteriori limiti di natura quantitativa (importo del premio o del contributo in conto interessi o di entrambe le forme) o di natura temporale.

ACRONIMI

C.C.I.A.A.: Camera di Commercio dell'Industria, agricoltura e artigianato

SAU: Superficie Agricola Utilizzata

SAT: Superficie Agricola Totale

PSR: Programma di Sviluppo Rurale Regionale

UDE: Unità di Dimensione Economica

ULA: Unità di Lavoro Agricolo

ULU: Unità di Lavoro Umano

UTA: Unità di Lavoro Aziendale